

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE DELLA L.R. 13 MAGGIO 1993, N. 25: RIDEFINIZIONE FUNZIONI ERVET

Oggetto consiliare n. 2967

R<BS>ELAZIONE<D>

1.

Le finalita' della legge: ridefinizione delle funzioni di Ervet SpA e riassetto del sistema dei Centri Ervet

Il presente provvedimento di legge fa seguito alla L.R. 7/02 "Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico", che ha gia' definito una modifica della L.R. 25/93, per operare la ricollocazione di tutte le attivita' svolte dai Centri partecipati da Ervet rivolte alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nell'ambito della regolamentazione prevista da tale legge.

Con questi due interventi si determina quindi una ridefinizione compiuta delle funzioni svolte in questi anni dal Sistema Ervet; intendendo come Sistema Ervet l'insieme rappresentato dalla societa' capogruppo e dai molteplici Centri di servizio alle imprese (in forma di societa' consortili) che essa via via ha promosso e partecipato in questi anni, assieme alla partecipazione alle "societa' d'area" per lo sviluppo territoriale promosse da Enti locali in diversi territori della regione.

In questo modo, quindi, si porta a compimento l'obiettivo di riforme e rinnovamento indicato dalla Giunta regionale nei documenti di indirizzo rivolti agli organi di amministrazione Ervet, gia' dal 1998, in connessione con le elaborazioni svolte per la prima attuazione delle nuove funzioni attribuite alla Regione anche nel campo dello sviluppo economico e delle politiche per i sistemi produttivi, avviate dal DLgs n. 112. Questi indirizzi hanno gia' messo in moto quindi, nell'organizzazione delle attivita', una ridefinizione e sperimentazione di funzioni delle diverse parti del Sistema Ervet (societa' capogruppo, Aster, Centri di servizi) "preparando" la riforma per consentire che essa potesse essere attuata con strutture gia' in grado di recepirla.

Si e' operato con la convinzione che si trattasse non di porre rimedio ad una "crisi" del Sistema Ervet, che invece, per la verita', ha visto mantenere e sviluppare, a partire dalla legge di riforma Ervet del 1993, la propria attivita'; ma invece di dover ripensare, appunto, anche profondamente, le funzioni a fronte del mutare delle esigenze del sistema produttivo e delle politiche da sviluppare, oltre che del nuovo quadro istituzionale.

Tale ridefinizione e riforma del Sistema Ervet raggiungono ora una configurazione radicalmente nuova, che puo' essere cosi' riassunta:

L'Aster e i Centri di servizio sono ricollocati nell'ambito del sistema regionale per la ricerca, il trasferimento e l'innovazione, con Aster che e' divenuta societa' consortile delle Universita' e degli Enti di ricerca per la prestazione di servizi ed attivita' comuni utile ad esse ed alla nuova "rete" regionale di laboratori e centri per la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico che si vuole promuovere. E con i Centri di servizio che vengono chiamati a ripensarsi anch'essi come centri rivolti a una nuova area di servizi, quelli della ricerca e del trasferimento tecnologico.

La Regione, quindi, supera la precedente impostazione rivolta a promuovere e sostenere con un proprio intervento diretto e con un canale di finanziamento specifico una particolare rete di centri di servizi alle imprese; e fissa quindi anche l'obiettivo di superare la propria partecipazione diretta, operando, come gia' si sta dimostrando concretamente possibile, proprio per la positivita' delle esperienze costruite nei Centri, perche' tali partecipazioni siano rilevate in particolare da Universita', Enti di ricerca, Enti locali, o da associazioni imprenditoriali e consorzi di imprese.

Resta, quindi, direttamente in capo alla Regione soltanto l'attivita' della societa' Ervet che cessa la funzione di promozione e partecipazione di societa' per i servizi alle imprese e vede ridefinite con precisione le sue funzioni come "agenzia per la attuazione di programmi di sviluppo territoriale"; come soggetto qualificato di assistenza tecnica alla pubblica Amministrazione regionale, per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche in questi campi; e come soggetto con il quale ridare anche forte vigore alla collaborazione con gli Istituti di credito, che deriva dalla loro presenza nella attuale compagine societaria Ervet. Con gli Istituti di credito si intende ridefinire un progetto comune, per iniziative nel campo della raccolta di risorse finanziarie, in particolare per investimenti verso lo sviluppo territoriale e verso gli ambiti del sistema della imprese, che oggi piu' richiedono attenzione: la crescita di nuove imprese innovative.

La presente legge dispone quindi gli interventi di modifica della L.R. 25/93 opportuni per ridefinire con precisione tali funzioni, anche in riferimento alle contemporanee ridefinizioni di funzioni della amministrazione regionale, e il rapporto Regione-Ervet e per realizzare il processo di riorganizzazione della società Ervet e di ricollocazione del Sistema dei Centri.

Per dare efficacia alle scelte indicate viene espressamente prevista la presentazione da parte della società Ervet alla Giunta regionale, per l'approvazione già entro il 30/10/2002, di un piano industriale e di un programma di dismissione e ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle società controllate e partecipate da realizzarsi entro il 31/12/2003.

2.

Il nuovo quadro delle politiche regionali per lo sviluppo produttivo

Nell'elaborazione di nuovi indirizzi nelle politiche per il sistema produttivo e per lo sviluppo territoriale e, poi, nella definizione della legislazione e dei programmi regionali per queste politiche nel nuovo quadro di funzioni, stabilito dal processo di decentramento, si è via via individuata, come si è detto, l'opportunità e la necessità di ricollocare anche l'importante esperienza ed attività che la Regione Emilia-Romagna ha promosso nel campo delle strutture per i servizi alle imprese, come il sistema Ervet e dei Centri Ervet.

In particolare va ricordato che tali elaborazioni e poi la definizione legislativa che la Regione Emilia-Romagna ha dato all'esercizio delle nuove competenze (L.R. 3/99; Programma triennale per le attività produttive), hanno voluto innanzi tutto svolgere la convinzione e la scelta che tali nuove possibilità di iniziative della Regione avrebbero dovuto promuovere un nuovo quadro di politiche dello sviluppo, sia riorganizzando gli interventi delle leggi di sostegno, come si è fatto con il Programma triennale, sia ridefinendo il campo e le caratteristiche di strumenti e istituzioni, sostenuti dall'intervento della Regione, per la economia regionale.

Si è quindi disegnato questo nuovo quadro con l'obiettivo preciso di promuovere da un lato "crescita, in qualità e innovazione" del sistema produttivo, e lo sviluppo di una nuova generazione di imprese e di lavoro; e dall'altro di esprimere il valore aggiunto più forte individuabile nella promozione di politiche di sviluppo alla scala regionale: cioè la qualità e la competitività, accanto al sistema delle imprese, dei sistemi territoriali, collocati nella nuova dimensione istituzionale di un "Sistema-Regione".

Si è così evidenziata l'esigenza di definire nuovi ambiti e strumenti di intervento della Regione, e quindi di ripensare, e ricollocare in questo contesto, anche la esperienza di Ervet e del Sistema Ervet: nella nuova economia, e con le nuove competenze, per sviluppare una nuova politica di sviluppo regionale, si tratta di realizzare una nuova scala, una nuova dimensione, sia degli ambiti sia delle modalità degli strumenti e delle istituzioni di intervento della Regione.

Quanto agli ambiti si è individuata la opportunità di intervenire sui nuovi fattori decisivi per lo sviluppo, di una nuova economia per la Regione nella competizione globale:

Ricerca scientifica e suo collegamento con il sistema produttivo; quindi capacità di trasferimento tecnologico alle imprese del Sistema-Ricerca presente in Regione, a cominciare da Università ed Enti di ricerca.

Sostegno alla presenza delle imprese e del sistema regionale sui mercati internazionali, con i servizi per l'export e per la nuova internazionalizzazione, e con lo sviluppo delle grandi possibilità di iniziativa del sistema fieristico.

Sviluppo dei sistemi produttivi locali, in particolare con nuove infrastrutture per la telematica, lo sviluppo e la qualificazione anche ambientale e logistica delle aree produttive. Quindi promozione delle iniziative coordinate degli Enti locali e della Regione in questa direzione, con programmi e progetti di sviluppo territoriale (Programmi d'area, Programmi comunitari, etc.).

Quanto alle modalità di intervento, la novità imprescindibile che si è presentata per la ridefinizione degli interventi della Regione, è la opportunità e necessità, di svolgere tali interventi come nuove funzioni istituzionali, collocate nelle nuove competenze, e quindi innanzi tutto, promuovendo e realizzando il raccordo e il concorso di iniziative con gli strumenti nazionali dei quali si è cominciato ad avviare il decentramento innanzitutto nei campi del trasferimento tecnologico (CNR, ENEA) e delle politiche per l'export (ICE, SACE, SIMEST); e l'integrazione con le altre istituzioni, attive nel territorio regionale chiamate ora a rapportarsi più di prima alle funzioni e alle attività della Regione: per realizzare nuove "reti regionali", cioè veri e propri sistemi coordinati, come le Università, le Camere di Commercio, etc..

Sulla base di questa impostazione la L.R. 3/99, ha indicato il percorso anche legislativo da seguire per svolgere le nuove funzioni e i nuovi interventi, prevedendo:

all'art. 60: la ulteriore definizione con una nuova legge regionale degli interventi per "il Sistema regionale della ricerca e del trasferimento tecnologico", nella quale realizzare anche l'innovazione e quindi la ridefinizione di tutti gli interventi della Regione in questo campo (con esplicito riferimento alla ricollocazione in questo quadro delle attività del Sistema Ervet e in particolare dei Centri Ervet).

all'art. 61: la promozione, degli interventi della Regione nel campo dell'export e dell'internazionalizzazione con la "costituzione di un apposito organismo", in raccordo con gli Istituti nazionali (ICE, SACE, SIMEST): in questa direzione e' già avvenuta l'istituzione, dal marzo 2000, come da ulteriori decreti ministeriali, dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione, per esercitare in modo integrato con ICE, SACE, SIMEST e poi Sistema Camerale le attività per i servizi alle imprese per l'export, compreso ora con l'ultimo DM le attività dei programmi promozionali. Successivamente si e' realizzata la emanazione da parte degli organi istituzionali competenti del regolamento degli Sportelli regionali; eppoi il loro inquadramento nell'ambito della riorganizzazione complessiva delle istituzioni rivolte al sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione che Stato e Regioni debbono realizzare anche alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Ora quindi la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto alla istituzione di un Servizio "Sportello per l'internazionalizzazione" come propria struttura organizzativa, che sarà accompagnata anche dalle intese con il resto dei soggetti interessati nazionali e regionali per lo svolgimento di queste funzioni.

Così nella L.R. 3/99, e poi nel Programma triennale per le attività produttive si e' definita:

la promozione da parte della Regione con gli Enti locali di programmi e progetti territoriali di sviluppo, oltreché dei programmi d'area;

l'intervento nel campo del credito e della finanza per le imprese, con la costituzione dei Fondi regionali di garanzia per il credito da parte della Regione, e di particolari iniziative per lo sviluppo di nuove imprese, in collaborazione con Università, Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali;

la promozione di una rete integrata dei servizi di informazione alle imprese, in collaborazione con Camere di Commercio e associazioni e con la rete degli Sportelli unici.

Ricollocazione e riforma del sistema Ervet

Contestualmente alla definizione di questo nuovo quadro, la Giunta regionale ha quindi anche indicato e promosso, già a partire dal 1998, nuovi indirizzi per avviare il ripensamento e la ricollocazione della attività della Società Ervet e del Sistema Ervet.

Tale ripensamento, quindi, non e' derivato da una necessità di intervenire su una situazione non positiva delle attività del Sistema Ervet.

Il Sistema Ervet si e' configurato, come e' noto, inizialmente, alla sua fondazione, con la previsione dell'attività di una società (Ervet) dedicata ad interventi per lo sviluppo economico nel territorio regionale; interventi che si sono rivolti per una prima fase alla promozione e al sostegno di società territoriali per lo sviluppo di aree produttive; eppoi, alla creazione di una rete di società consortili con la funzione di Centri di servizi alle imprese, operanti nei comparti e nei distretti produttivi più significativi della regione (automazione industriale e motoristica, con il Democenter di Modena; abbigliamento con il Citer di Carpi e calzature con il Cercal di San Mauro Pascoli; meccanica agricola con il Cesma di Reggio Emilia; ceramiche con il Centro ceramiche di Bologna e Sassuolo; Centro per agroalimentare a Parma; eppoi Cermet per la certificazione di qualità; Bic, per la promozione di nuove imprese, Aster per l'assistenza alle imprese nei programmi di innovazione tecnologica).

La legge di riassetto dell'Ervet del 1993 ha definito nuove regole, che hanno sviluppato il rapporto con il mercato e la realizzazione di interventi in cofinanziamento. Il fatturato del Sistema Ervet (Società Ervet più i Centri) e' cresciuto dai 24,6 Mld del 1993 ai 50,5 Mld di lire del 2000, con lo sviluppo in particolare dell'attività dei Centri di servizio. Negli assetti societari di tutti i Centri, vi e' una compresenza di altri soggetti (associazioni, imprese, Enti locali) con l'Ervet in molti casi già al di sotto del 51%.

La motivazione e l'obiettivo principale di un intervento di riorganizzazione e di riforma stanno quindi nella opportunità e necessità da un lato di specializzare al meglio le funzioni e le attività delle diverse esperienze cresciute con il Sistema Ervet; dall'altro di ricollocare queste attività nel nuovo quadro di funzioni e di politiche per lo sviluppo richiamato: quindi nella costruzione delle Reti, dei nuovi strumenti e delle nuove istituzioni "di sistema" per

la economia regionale. Superando così i limiti di separatezza di una politica regionale che rimanesse solo rivolta a sostenere i "propri" strumenti.

Così già negli indirizzi per le attività Ervet del 1998, si è chiesto di operare intanto per una nuova fase di attività caratterizzata innanzitutto dalle scelte di realizzare una piena specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse strutture del Sistema Ervet, secondo questo schema:

Attività della società capogruppo Ervet dedicata alla specializzazione nelle funzioni, oltre che di analisi e ricerca, di supporto a programmi di sviluppo (Programmi comunitari, Programmi d'area, etc.) e in attività di servizio ad essi connessi richieste dall'Amministrazione regionale.

Attività di Aster, rivolta a stringere una collaborazione congiunta con Enti di ricerca (CNR, Enea) e Università presenti in regione, per iniziative comuni del campo del trasferimento tecnologico.

Attività dei Centri sempre più indirizzata ad un profilo di Centri tecnologici specializzati, con attività rivolte a progetti innovativi prototipo, e a servizi di più forte efficacia per il trasferimento tecnologico e la diffusione di conoscenze tecnologiche; con la ricerca, anche, di un più forte coinvolgimento nel loro assetto proprietario di Università, Sistemi locali, Associazioni di settore.

Questo processo di specializzazione delle funzioni delle diverse parti del Sistema Ervet (società capogruppo, Aster, Centri) si è dal '98 ad oggi già realizzato.

Contemporaneamente si sono sperimentati e consolidati gli indirizzi prima richiamati per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle politiche per lo sviluppo, e il nuovo Consiglio di amministrazione di Ervet eletto nel luglio 2000 ha avuto dal Presidente e dalla Giunta regionale il mandato di portare a compimento un processo di riorganizzazione per giungere alla ricollocazione strategica delle attività Ervet.

Si può e si vuole quindi, oggi, da parte della Giunta regionale, portare a conclusione gli atti necessari a configurare il superamento del vecchio assetto del Sistema Ervet, con una ricollocazione compiuta delle sue attività in un quadro legislativo regionale più organico, integrato, ed efficace.

Si intende quindi operare dando seguito a queste linee:

ricollocazione delle attività dei Centri di Servizi e di ASTER nell'ambito della nuova legge per la ricerca e l'innovazione.

La nuova legge regionale per "Il Sistema regionale della ricerca industriale, del trasferimento e dell'innovazione tecnologica", ha disegnato un intervento regionale a sostegno oltre che delle iniziative e dei progetti per la innovazione delle imprese, anche della crescita coordinata di una rete di Centri dedicati alla ricerca industriale e al trasferimento e diffusione di conoscenze tecnologiche, promossi da Università, Enti di Ricerca, associazioni di imprese o imprese, società di servizi pubbliche, private e miste. L'attività dei Centri Ervet, sarà quindi ricollocata e considerata in questo ambito, al pari di tutti gli altri centri pubblici, privati, misti già presenti e che cresceranno in regione; e nel quadro di esame e selezione di progetti connessi in modo verificabile alla realizzazione di attività di ricerca, e di trasferimento e diffusione di conoscenza, e al coinvolgimento di imprese, che sarà stabilito dalla nuova legge.

Con la nuova legge si intende, così, ulteriormente indirizzare anche i centri di provenienza Ervet verso le funzioni di ricerca di interesse industriale, e consolidare e qualificare le attività di trasferimento e diffusione.

Il finanziamento dei Centri Ervet attraverso il programma annuale di Ervet, come avvenuto sinora, verrà quindi superato a far data dall'1/1/2004; e si intende promuovere anche un riassetto dei Centri, per farli divenire strutture caratterizzate dall'impegno effettivo di Università, Enti di Ricerca, associazioni di impresa, Enti locali, con una acquisizione da parte di questi soggetti delle quote di partecipazione ora in capo ad Ervet.

Nell'ambito della nuova legge si ricolloca anche il ruolo e le attività della nuova Aster.

Si è già compiuto il riassetto di Aster nella nuova Aster con l'ingresso nella società delle quattro Università della Regione, del CNR e dell'ENEA, assieme alla presenza di Unioncamere e delle associazioni imprenditoriali.

Il protocollo sottoscritto il 19 febbraio 2001 tra Regione, Ervet, Rettori delle quattro Università, CNR ed ENEA, sancisce la fisionomia di Aster come strumento consortile degli Enti di ricerca e delle quattro Università, che

detengono la maggioranza della società consortile. La nuova Aster sarà dedicata a sviluppare servizi e iniziative comuni delle quattro Università, di CNR ed Enea, di interesse generale per il trasferimento e la diffusione di conoscenze, la formazione specializzata di ricercatori e tecnici di imprese, la realizzazione di progetti di ricerca di interesse industriale.

Quindi nuova Aster non è e non sarà un nuovo centro della ricerca pubblica, tantomeno un sostituto o un concorrente delle iniziative che nelle Università e negli Enti o da parte di altri centri dovranno svilupparsi nella rete del sistema regionale; nuova Aster sarà un centro di coordinamento e di sviluppo delle attività che Università e Enti di ricerca decideranno di sviluppare in modo comune, per promuovere l'offerta "pubblica" della ricerca.

Il CNR ha collocato questa collaborazione in Aster con la Regione Emilia Romagna come prima sperimentazione in Italia delle sue nuove attività per il trasferimento tecnologico in rapporto con le Regioni previste dal recente decreto legislativo di riassetto del CNR.

Il CNR, peraltro, ospita ora la nuova Aster nell'ambito della propria area di ricerca Navile di Bologna, vicino alla quale si collocherà anche il nuovo insediamento dell'Enea e dell'area di facoltà tecnico-scientifiche dell'Università di Bologna.

La nuova legge regionale prevede la partecipazione diretta della Regione ad Aster, rilevando le quote di Ervet.

3.

La ridefinizione dell'attività della Società Ervet: una agenzia di sviluppo territoriale

La nuova missione di ERVET, come si è detto, dovrà essere incentrata nella funzione di agenzia di sviluppo territoriale; quindi in particolare di promozione (e gestione) di programmi di sviluppo territoriali nella regione (programmi comunitari, programmi d'area, progetti di sviluppo territoriale).

Con questa attività nella quale per la Regione è certamente necessario contare su un proprio strumento di azione, può essere anche ripresa e valorizzata al meglio la condizione di Ervet che vede ancora la partecipazione nella società assieme alla Regione dei principali istituti di credito operanti nel territorio regionale.

3.1 Le esperienze di agenzie di sviluppo

La esperienza per le Amministrazioni statali e in particolare regionali di attivare proprie agenzie di sviluppo si è diffusa in Europa e nel mondo. Tale esperienza si è rivolta e si rivolge a diverse esigenze maturate con la progressiva apertura dei sistemi economici, con la crescente rilevanza delle piccole e medie imprese, dei sistemi economici locali e dei processi di sviluppo endogeni, con la necessità di attrarre investimenti dall'esterno per rigenerare le economie locali colpite da marginalità o da gravi crisi industriali; in sostanza, si è presentata, alle autorità regionali e subregionali, la necessità di cercare di governare le dinamiche di mercato, cercando di orientarle a favorire lo sviluppo regionale, l'occupazione, la competitività.

L'esigenza di costituire lo strumento dell'agenzia di sviluppo è dovuta anche alla necessità di promuovere forme più efficaci di gestione amministrativa per gestire attività inerenti il sostegno allo sviluppo regionale e locale, una volta stabiliti gli ambiti di intervento e le linee guida dell'azione dell'agenzia. Il contesto di complessità emerso in condizioni di apertura economica per la promozione e la gestione dello sviluppo territoriale ha reso necessaria la creazione di soggetti operativi più agili delle strutture di governo e non riconducibili esclusivamente alle finanziarie o alle banche di sviluppo. In effetti, è maturata l'esigenza di mettere in campo soggetti operativi rispondenti ad obiettivi strategici o linee guida di intervento regionale, in grado di:

far cooperare in modo più diretto le istituzioni locali, in base alla necessità di accompagnare (in determinati contesti e stadi di sviluppo delle economie regionali) i processi di sviluppo territoriale;
dialogare con soggetti di sviluppo appartenenti alla sfera privata: investitori, società finanziarie, società di consulenza, aziende operanti nelle realizzazioni infrastrutturali, ecc.;
seguire un approccio progettuale per la realizzazione di determinate iniziative di sviluppo;
costruire più facilmente partnerships e collaborazioni con altre Regioni.

Le finalità fondamentali delle agenzie sono state quindi le più diverse:

animazione economica territoriale;

sostegno e offerta di servizi per lo sviluppo territoriale;
assistenza tecnica alle Amministrazioni per la realizzazione di programmi di sviluppo e promozione locale;
promozione e attrazione di nuovi investimenti.

Nelle migliori esperienze maturate in Europa, le agenzie hanno assunto anche configurazioni giuridiche molto diverse, ma in genere con una attenta coerenza tra questa e il tipo di attività svolto. Chi fa più servizi e consulenza alle imprese può essere spesso una società di capitali e perseguire l'obiettivo dell'autofinanziamento; chi ha più finalità pubbliche, viene sottoposto a verifica sul raggiungimento "fisico" degli obiettivi e vede subordinato a ciò il successivo finanziamento e la eventuale riorganizzazione dell'attività. In ogni caso è necessario stabilire chiaramente delle missioni specifiche, individuando nei singoli casi, la forma migliore dal punto di vista giuridico, contrattuale e organizzativo per perseguire le finalità stabilite.

Queste ultime vanno collocate nel contesto di sviluppo regionale e possono anche essere ridefinite nel medio periodo.

In gran parte delle regioni europee, specialmente quelle in declino industriale in seguito alla crisi della grande industria, la creazione di agenzie di sviluppo regionale ha avuto anche il compito di sopperire alla totale o quasi totale assenza di organismi intermedi, di servizio, di rappresentanza, di animazione locale. Questo non è il caso dell'Emilia-Romagna, che, piuttosto, presenta una abbondanza di soggetti che si competono nell'offerta di servizi alle imprese e nel ruolo di animatori di sviluppo. Una agenzia regionale, in tale contesto, deve, ancora di più, essere orientata a sviluppare funzioni critiche e unificanti per lo sviluppo nel quadro delle politiche e delle strategie regionali e rispetto alle azioni frammentarie che possono essere portate avanti da tutti gli altri soggetti presenti. In sostanza vanno identificate funzioni di livello regionale ed "erga omnes" a cui i singoli soggetti territoriali, settoriali, categoriali, ecc. debbono fare per forza riferimento.

Questo ruolo critico e unificante, in passato è stato individuato nei servizi reali alle imprese, sfera nella quale mancava ancora nel territorio regionale un'offerta privata. Attualmente, in questo ambito, si osservano ormai notevoli cambiamenti di scenario:

le strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali si sono avvicinate di più alla sfera dei servizi più innovativi;
l'offerta sul mercato di informazioni, attraverso i più disparati canali, tra cui diviene sempre più importante Internet, è notevolmente aumentata;
l'offerta privata di servizi alle imprese in ambito regionale è cresciuta a ritmi sostenuti, fino a diventare una parte essenziale dei sistemi produttivi locali;
le piccole imprese (non più tutte di prima generazione), sono cresciute dal punto di vista organizzativo e in termini di relazioni globali, il che le rende in grado di catturare informazioni strategiche in modo anche casuale, ma certamente molto frequentemente e più velocemente di qualsiasi offerta pubblica;
l'economia regionale è una economia matura, avanzata, in piena occupazione, orientata a competere sulla base della qualità e dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo organizzativo.

In base a queste osservazioni è ormai da tempo evidente che la politica dei servizi, così come concepita in una fase precedente dello sviluppo regionale, deve essere ripensata e rinnovata.

A fianco di una ridefinizione della funzione specifica e necessariamente separata, riguardante la costruzione della rete della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, e orientata a consolidare il reticolo di relazioni tra centri e laboratori di ricerca universitari e non, centri di servizio e trasferimento tecnologico, mondo della consulenza e dei servizi privati, imprese, programmi nazionali ed europei per la ricerca e l'innovazione, ci sono altri ambiti delle politiche di sviluppo regionale che possono contribuire allo sviluppo di una economia regionale competitiva e basata sull'innovazione, coerenti con l'ipotesi di una agenzia leggera, ma a forte orientamento strategico. Questi sono:

l'assistenza tecnico-progettuale alla Regione, alle Province e agli Enti locali, per quanto riguarda la messa a punto di programmi locali di sviluppo in attuazione delle finalità, delle misure e delle linee di programmazione regionale in favore dello sviluppo regionale e locale, per promuovere una maggiore omogeneità territoriale;
una politica di accompagnamento e attrazione di investimenti focalizzata su settori innovativi che possono o completare e arricchire alcune filiere regionali, o portare tecnologie e conoscenze di impatto trasversale sul sistema economico regionale (tecnologie dell'informazione, ecc.);
il coordinamento nei campi rappresentati dalle azioni di sviluppo territoriale già attive o in progettazione in molte realtà territoriali della regione;

la partecipazione ad iniziative interregionali e sovranazionali a nome della Regione e coerentemente con gli indirizzi di sviluppo della Regione.

Pertanto si può indicare la seguente ridefinizione della mission di Ervet come agenzia di sviluppo regionale:

a)

Assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali per attuare le politiche territoriali di sviluppo della Regione. In questo caso l'Ervet deve divenire il vero e proprio strumento della Regione sul territorio per l'attuazione in particolare della programmazione negoziata territoriale e per mettere a punto programmi e progetti di sviluppo locale a seconda dei riferimenti normativi regionali, nazionali, comunitari. Il ruolo dell'Ervet, in termini di agenzia di sviluppo, non deve essere in alcun caso conflittuale con quello di società d'area o società private di consulenza. L'Ervet dovrà proporsi come soggetto attuatore dei programmi, individuando ambiti, priorità, tipi di investimento, procedure da seguire, forme di finanziamento, metodi di rendicontazione, ecc., così come stabilito dai provvedimenti regionali. Gli Enti locali, possono avvalersi di ulteriori risorse tecniche sul mercato o afferenti alle rispettive società d'area per lo sviluppo dei contenuti. In questa direzione, quindi, nuova Ervet si presenta anche come strumento possibile per la promozione di una collaborazione di Regione ed Enti locali nella finanza di progetto, sia per la diffusione di cultura e formazione di operatori pubblici in questo campo, sia per la possibile conduzione di progetti. In questa direzione, appare di grande rilievo la opportunità di riprendere una nuova collaborazione tra Regione e Istituti di credito presenti in regione (i più significativi dei quali sono già soci Ervet). Si possono determinare opportunità finanziarie nuove per i programmi di sviluppo e per i progetti della Regione e degli Enti locali, o sostenere, come si sta sperimentando in Italia e in Europa, iniziative di fondi di finanziamento per le nuove imprese innovative. Senza naturalmente sovrapporsi al mercato, ma svolgendo invece queste particolari funzioni.

b)

Attrazione di nuovi investimenti territoriali in regione per lo sviluppo produttivo. Tale funzione, in questo momento, vede numerosi operatori locali e si evidenzia quindi la opportunità di perseguire una politica regionale unica e coerente in questa direzione. E' necessaria infatti una politica che possa promuovere "misure integrate" per favorire tali nuovi investimenti: qualificazione delle aree industriali; in particolare con nuove infrastrutturazioni telematiche, energetiche, ambientali. Sostegno integrato a progetti di nuovi insediamenti con misure di incentivi all'investimento, interventi di formazione professionale, ecc. e' necessario anche in termini di comunicazione, fornire una immagine unica della regione, e non frammentata; inoltre, per l'investitore estero, e' necessario avere un unico punto di riferimento, una porta di entrata nel sistema Regione, dove può avere le informazioni strategiche di carattere economico, infrastrutturale, finanziario, istituzionale necessarie per la decisione dell'investimento e avere poi i riferimenti precisi per andare sul territorio. Una porta di entrata necessaria per accompagnare l'investitore fino ai contatti nel territorio, con gli Enti locali, con le società di gestione aree industriali, con le agenzie di marketing territoriale locale (se esistono e se sono efficaci), con possibili imprese partner, con banche locali. In questo modo, l'Ervet dovrà anche avere un ruolo di coordinamento delle agenzie territoriali, invitando i sistemi locali a definire al meglio la propria politica di attrazione e a costruire i loro specifici pacchetti localizzativi, fatti di aree disponibili e relativa offerta di infrastrutture, semplificazione amministrativa (sportelli unici), supporto all'adeguamento delle risorse umane in termini di formazione e addestramento, rete di potenziali fornitori locali, centri di servizio e di ricerca nel territorio, incentivi finanziari regionali.

c)

Rappresentanza della Regione nell'ambito di reti tra Regioni, in particolare europee. Questo richiede che nel patrimonio dell'Ervet vi sia un costante aggiornamento dell'evoluzione strutturale dell'economia regionale, una conoscenza del quadro delle politiche regionali, una elevata capacità di relazioni istituzionali. L'obiettivo e' quello di partecipare ai programmi europei in modo concorde agli ambiti di intervento delle politiche regionali e in accordo con la Regione e quello di costruire ambiti di interscambio di esperienze regionali tra Regioni con caratteristiche simili, il più possibile con ricadute concrete in termini di interscambio effettivo tra strutture amministrative e private regionali e straniere, raccolta di esempi da valutare per nuove programmazioni e riorganizzazioni, ecc.,

d)

Rimane infine la importanza di una funzione che Ervet potrà e dovrà riprendere, di analisi e ricerca in riferimento allo sviluppo delle politiche pubbliche nella economia e società regionale; e di monitoraggio e valutazione delle stesse anche in rapporto alle nuove modalità di definizione delle politiche economiche e di bilancio della Regione (DPEF) e allo svolgimento di una modalità permanente di confronto documentato con soggetti economici e sociali. Allo stesso modo appare importante una attività di approfondimento conoscitivo dell'evoluzione strutturale della Regione in termini comparativi. Senza realizzare un ulteriore tra i già numerosi rapporti regionali, si possono mettere in rete le diverse istituzioni e strutture che elaborano analisi regionali, strutturare schemi analitici di base per confronti strutturali con altre Regioni italiane, e magari europee, mantenere aggiornato il quadro statistico di sintesi proveniente dalle diverse fonti. Una attività quindi di analisi e documentazione sull'economia regionale e sulle politiche pubbliche da utilizzarsi anche, eventualmente, a supporto dell'attività della Conferenza dell'economia e del lavoro.

Per il piu' efficace svolgimento di tali funzioni si prevede nella presente legge una nuova modalita' del rapporto della Societa' Ervet con la Regione, modificando le procedure della L.R. 25/93 imperniata sulla presentazione alla Regione di una annuale proposta di programmi da parte di Ervet e sulla possibilita' per la Regione di proporre ad Ervet progetti speciali di proprio interesse.

Si prevede invece nella presente legge per realizzare una migliore concentrazione e specializzazione delle attivita' della Societa' e un miglior rapporto con le iniziative della Regione la stipula di una convenzione triennale tra Regione ed Ervet, per le funzioni istituzionali attribuite ad Ervet dalla Regione, e l'approvazione dell'intero programma annuale di attivita' di Ervet da parte della Regione.

In questa direzione sara' realizzato un coordinamento degli indirizzi dei programmi affidati alla Societa' dalla Giunta regionale da parte della Presidenza della Regione.

4.

I contenuti degli articoli della legge

4.1 L'art. 1 contiene tutte le modifiche al testo della L.R. 25/93, coerenti con la ridefinizione delle funzioni di Ervet descritte in relazione e rappresentabili come "Agenzia per lo sviluppo territoriale", e in particolare:

il comma 1 individua una nuova denominazione di Ervet: non piu' "Ervet politiche per le imprese Spa" ma "ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO Spa", per ottemperare alla scelta di superare l'attivita' di Ervet come societa' di promozione e capogruppo di attivita' e Centri di servizi per le imprese, concentrandone la missione appunto in quella di Societa'/Agenzia per lo sviluppo territoriale;

il comma 2 "riscrive" l'oggetto sociale della societa', articolando ed individuando gli ambiti delle attivita' che si vogliono coprire, per assicurarne la coerenza degli ambiti e dei programmi operativi; si evidenzia che vengono aboliti come campi di attivita' della societa' quelli di §sostenere le applicazioni della ricerca; promuovere interventi per il trasferimento tecnologico; concorrere alla creazione di poli scientifici e tecnologici; promuovere l'innovazione nei servizi finanziari alle imprese;

il comma 3 ridefinisce le modalita' di intervento, concentrandole nella gestione di programmi di Regione, Enti locali o altri Enti pubblici della regione, o nella partecipazione o associazione ad iniziative coerenti con la nuova missione di Ervet: si supera cosi' nettamente la previsione della attuale Legge 25/93, che sosteneva Ervet soggetto che era chiamato a §svolgere la propria attivita' di norma avvalendosi di societa' o centri partecipati; quindi come "capogruppo" di una Rete di Centri di servizi;

il comma 4 conferma il testo dell'art. 5 della L.R. n. 25 del 1993, relativo all'obbligo di presentazione del bilancio della societa' alla Giunta regionale e alla sua certificazione da parte di societa' specializzate;

il comma 5 ridefinisce il rapporto tra Regione e Ervet che viene organizzato sulla base di una convenzione che individui un programma triennale delle attivita' "istituzionali" che Ervet svolgera' per la Regione. Il Programma operativo della nuova Ervet sara' fatto quindi da queste attivita' svolte per la Regione, sulla base della convenzione triennale; dalla gestione di programmi affidati; eppoi da un'attivita' proposta direttamente dalla societa', ma che dovra' risultare anch'essa coerente con l'ambito di attivita' definito, e sottoposta anch'essa alla approvazione della Giunta regionale alla quale Ervet deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma generale di attivita'; il comma 6 prevede che la Giunta regionale presenti una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attivita' svolta dalla societa';

il comma 7 prevede che il Presidente sia nominato non dal Consiglio di Amministrazione ma dall'Assemblea dei soci; e che il CdA possa attribuire deleghe a suoi componenti e nominare un direttore della Societa';

il comma 8 ridefinisce l'art. 12 della precedente L.R. 25/93 in coerenza con la disciplina delle nuove funzioni contenute nell'art. 3 della presente legge, mentre si continua a prevedere la competenza del Consiglio regionale nel determinare eventuali modifiche della partecipazione societaria della Regione;

il comma 9 abroga gli artt. 7, 8 e 10 della L.R. 25/93, in coerenza con la nuova impostazione definita.

4.2 L'art. 2 individua le disposizioni transitorie necessarie a definire tempi di attuazione per la conclusione del complesso processo di riorganizzazione del Sistema Ervet, e della societa' Ervet: si prevede inoltre l'obbligo per Ervet di predisporre e presentare per l'approvazione alla Giunta regionale, gia' entro il 31/10/2002 un piano industriale per la impostazione e riorganizzazione dell'attivita' della societa' e un programma di ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle societa' controllate e partecipate.

Tal programma deve realizzarsi, coerentemente con quanto stabilito nella legge per il Sistema ricerca e innovazione, entro il 31/12/2003.

4.3 L'art. 3 detta le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

4.4 L'art. 4 contiene la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993

1. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 13 maggio 1993, n. 25 e' cosi' sostituito:

§1. L'ERVET Spa assume la denominazione di ERVET - EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO Spa.

2. L'art. 3 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:

§Art. 3

Oggetto

1. La societa', di cui la Regione e' azionista di maggioranza rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

a)

attuazione di programmi di sviluppo territoriale nei territori regionali derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'Amministrazione regionale e degli Enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli Enti locali.

b)

gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali; ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane.

c)

attuazione di programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo.

d)

sviluppo di azioni di promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale.

e)

assistenza tecnica, alla pubblica Amministrazione regionale per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

e1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;

e2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche, con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto.

f)

prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli Enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la societa' regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.

2. La Societa' puo' promuovere e partecipare, anche in collaborazione con altri soggetti operanti nell'economia regionale ad iniziative di fondi di investimenti e partecipazioni finanziarie destinate in particolare all'intervento in progetti di qualificazione territoriale o all'intervento in nuove attivita' imprenditoriali. La Societa' puo' altresì acquisire o rilevare quote in societa' partecipate dalla Regione.

3. L'art. 4 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:

§Art.4

Modalita' di intervento

1. La societa' in conformita' agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art.3 svolge la propria attivita':

- a)
attraverso la gestione di programmi di Regione, Enti locali o altri enti pubblici della regione;
- b)
partecipando ad iniziative o associandosi, con enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi od affini al proprio.£.

4. L'art.6 della L.R. n. 25 del 1993 e' cosi' sostituito:

§Art. 6
Attività della Società

1. La Regione e' autorizzata a stipulare un'apposita convenzione, di norma triennale, con la Società Ervet. Nella convenzione e' indicato il programma generale delle attività affidate alla Società. La convenzione disciplina:

- a)
le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
- b)
il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
- c)
le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.

2. La Regione affida alla Società con specifica deliberazione l'attuazione di singoli programmi, iniziative, azioni.

3. La Giunta regionale approva il programma annuale di attività, presentato dalla Società entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e comprensivo di tutte le iniziative della Società. Nella proposta di programma la Società può presentare proprie proposte di progetti, indicandone obiettivi, costi, partecipanti.

4. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.

5. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla Società.

6. Il comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituito dal seguente:

§3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da non più di sette componenti, tra cui il Presidente, che e' nominato direttamente dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la nomina di un direttore della Società.£.

7. Il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 25 del 1993 e' sostituito dal seguente:

§2. Il Consiglio regionale, fermo restando il mantenimento della maggioranza, delibera, con apposito provvedimento legislativo, modifiche della quota di partecipazione azionaria regionale.£.

8. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 10 della L.R. n. 25 del 1993.

Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 6 e 7 della L. R. n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'1 gennaio 2004.

2. Per attuare le nuove funzioni indicate nella presente legge, la Società ERVET predispone un piano industriale e un programma di ricollocazione delle proprie partecipazioni nelle società controllate e partecipate da presentarsi, entro il 31 ottobre 2002, come parte integrante della Relazione Previsionale Programmatica per il 2003 di cui al succitato art. 6, L.R. n. 25 del 1993, e da realizzarsi entro il 31 dicembre 2003. Il programma e' approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri relativi alla attuazione della convenzione di norma triennale di cui al comma 4 dell'art. 1, e agli oneri derivanti dall'attuazione del piano e del programma di riorganizzazione dell'ERVET, di cui al comma 2 dell'art. 2, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita', ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001;

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.